



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Settembre 2020

---

## **Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne; RS 730.02)**

---

## Indice

1. Punti essenziali del progetto .....	1
<b>1.1 Ingresso</b> .....	1
<b>1.2 Valutazione della conformità</b> .....	1
2. Ripercussioni finanziarie, sulle risorse umane e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni .....	1
3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società .....	1
4. Rapporto con il diritto europeo .....	2

## **1. Punti essenziali del progetto**

### **1.1 Ingresso**

Sulla base della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia<sup>1</sup> e del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica<sup>2</sup>, l'UE emana, per gli impianti e gli apparecchi, regolamenti che non disciplinano solo l'efficienza energetica e la relativa dichiarazione, ma anche altri aspetti come la protezione dell'aria, la protezione contro il rumore o l'impiego di prodotti chimici. In Svizzera, questi settori sono trattati in basi giuridiche diverse, segnatamente l'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica (OEEne; RS 730.02), l'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1), l'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) e l'ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11). Smembrare la normativa uniforme dell'UE al momento del suo recepimento nel diritto svizzero in parte non ha molto senso e nella pratica è macchinoso per gli interessati. Affinché le direttive UE relative alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia possano essere recepite nel loro complesso e uniformemente nell'OEEne, l'ingresso dell'ordinanza viene ampliato di due riferimenti supplementari, ovvero quello alla legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) e quello alla legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1).

### **1.2 Valutazione della conformità**

In sede di attuazione è risultato che gli apparecchi possono avere valori tecnici insufficienti anche quando è stata presentata tutta la documentazione richiesta e non ci sono altre indicazioni che non soddisfino le esigenze dell'OEEne. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) deve quindi poter predisporre un'omologazione energetica incondizionata e a campione di tutti gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie commercializzati e ceduti nonché dei loro componenti prodotti in serie, poiché altrimenti non è possibile verificarne efficacemente la conformità all'OEEne. In questo contesto, le disposizioni dell'articolo 15 sono integrate nell'articolo 14, poiché l'omologazione energetica (valutazione della conformità) è parte del controllo a posteriori.

## **2. Ripercussioni finanziarie, sulle risorse umane e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni**

Le modifiche non comportano ripercussioni finanziarie, sulle risorse umane e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

## **3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società**

Le modifiche previste non comportano ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, GU. L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificato dalla direttiva 2012/27/UE, GU. L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE, GU. L198/1 del 28.7.2017, pag.1.

## **4. Rapporto con il diritto europeo**

La modifica dell'ingresso consente un recepimento del diritto UE più semplice e più trasparente per gli interessati.